

Provincia di Vercelli

Decreto n. 1 del 7.1.2015. Adozione Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli per iniziative per il miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'offerta del sistema sciistico delle montagne vercellesi (Delibera Giunta regionale n. 15-6773 del 28.11.2013) in attuazione del PAR- FSC 2007-2013.

IL PRESIDENTE

Richiamate la D.G.R. n. 31-559 del 10.11.2014 e la deliberazione della G.P. n. 119 del 20.11.2014 di approvazione dello schema di Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli per iniziative per il miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'offerta del sistema sciistico delle montagne vercellesi.

Dato atto che l'accordo di Programma in oggetto è stato sottoscritto dai rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia di Vercelli, a Torino, in data 17.12.2014.

DECRETA

di adottare l'allegato Accordo di Programma sottoscritto, in data 17.12.2014, tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli per iniziative per il miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'offerta del sistema sciistico delle montagne vercellesi (Delib. G.R. n. 15-6773 del 28.11.2013) in attuazione del PAR- FSC 2007-2013.

Il presente Decreto viene pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Presidente
Carlo Riva Vercellotti

Allegato



PROVINCIA DI VERCELLI

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA PROVINCIA DI VERCELLI

PER INIZIATIVE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA DEL SISTEMA SCISTICO DELLE MONTAGNE VERCELLESI (DELIB. G.R. N. 15-6773 DEL 28.11.2013) IN ATTUAZIONE DEL PAR- FSC 2007-2013.

PREMESSO CHE

Il CIPE, con deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006, ha approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, definendo gli indirizzi strategici per il raggiungimento degli obiettivi di competitività nell'ambito della politica regionale di sviluppo;

il CIPE, con deliberazione n. 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per l'intero periodo 2007/2013, definendo le nuove modalità di programmazione delle predette risorse e le relative procedure tecnico-amministrative e finanziarie necessarie. Tale Fondo è stato così ridenominato, in luogo di Fondo per le Aree Sotto utilizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

la Giunta regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR-FAS, ora PAR-FSC) per un valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale;

il PAR ha individuato gli organismi responsabili per la programmazione, sorveglianza e attuazione del Programma e, in particolare, ha attribuito alla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia la responsabilità della gestione e attuazione del Programma nel suo complesso (in qualità di Organismo di Programmazione e Attuazione - OdP) in collaborazione con le strutture dell'amministrazione competenti per l'attuazione delle singole linee d'azione.



il CIPE, con successive deliberazioni n. 1 del 6 marzo 2009 (punto 2.10) e n. 1 dell'11 gennaio 2011, in modifica della predetta delibera n. 166/2007, ha disposto la riduzione del 10% del FSC e ha rimodulato la quota spettante alla Regione Piemonte in euro 750.022.200,00, ferma restando la previsione sopra detta di cui al punto 2.10 della delibera CIPE n. 1/2009;

la Giunta regionale con deliberazione n. 37-4154 del 12 luglio 2012, modificata successivamente con D.G.R. n. 24-4659 del 01/10/2012, ha approvato il Documento PAR-FSC, il quale sostituisce il precedente Documento PAR-FAS di cui alla citata deliberazione di Giunta regionale n. 10-9736 del 6/10/2008 e successive integrazioni contenute nella deliberazione n. 49-11971 del 4/8/2009, il Piano di Comunicazione, il Piano di Valutazione e il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo che definisce i rapporti tra le strutture coinvolte e regola le procedure e le modalità di gestione, monitoraggio, rendicontazione, controlli di primo e secondo livello a cui i progetti finanziati nel PAR-FSC sono soggetti;

la DGR 36-4192 del 23 luglio 2012, ha adottato le Linee Guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge regionale n. 5/2012;

la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 dispone riduzioni di spesa per le Regioni a Statuto Ordinario per gli anni 2012-2015, da individuare in sede di Conferenza Stato-Regioni a carico delle risorse dovute dallo Stato alle Regioni, prioritariamente su risorse diverse dal FSC;

la Delibera CIPE n. 107 del 26 ottobre 2012 nelle sue premesse, evidenzia l'impossibilità da parte del Governo di reintegro della riduzione del 5% disposta con Delibera CIPE 1/2009, permanendo un quadro di finanza non favorevole, riduzione che per la Regione Piemonte ammonta ad Euro 55.897.000,00;

la DGR 16-5785 del 13 maggio 2013 ha pertanto rimodulato il valore del PAR-FSC 2007-2013 per la Regione Piemonte in euro 713.956.430,00;

la DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013 ha approvato il nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR-FSC) 2007-2013 e ha contestualmente abrogato il Programma PAR-FSC di cui alla citata D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 s.m.i.;

TENUTO CONTO CHE

La Provincia di Vercelli ha da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività del sistema sciistico valesiano e delle montagne vercellesi e in particolare dell'Alpe di Mera, stazione sciistica che insiste nell'omonima Alpe nei Comuni di Scopello e Pila, i cui impianti sono di proprietà di Alpe di Mera spa,

Alpe di Mera è società a capitale interamente pubblico cui la Provincia di Vercelli partecipa (quota del 32,43%) insieme con il Comune di Scopello (quota del 32,43%), la Comunità Montana Valsesia (quota del 16,21%), la Camera di Commercio di Vercelli (quota del 16,21%) e i Comuni di Varallo, Pila, Scopa e Piode (con quote minoritarie).

Alpe di Mera SpA fu costituita nel 2003 con l'obiettivo del rilancio della stazione sciistica del Comprensorio di Mera, dismessa dai privati.

L'ammodernamento della stazione e degli impianti è stata realizzata negli anni 2004 -



opera della società sopra richiamata nell'ambito delle programmazioni degli enti soci, tuttavia non sono state esaurite tutte le iniziative necessarie al completamento degli interventi di infrastrutturazione.

Ad Alpe di Mera si riconosce non solo il carattere sociale ma anche e soprattutto il ruolo che questa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio montano e di integrazione rispetto all'offerta turistica della valsesia in particolare di quella del turismo invernale;

Alpe di Mera per continuare a svolgere il suo ruolo di sviluppo economico del territorio di riferimento necessita di integrarsi con un operatore di maggiori dimensioni e con una significativa presenza sul mercato, anche al fine di accrescere la propria posizione competitiva;

Al fine di quanto sopra Monterosa 2000 ha manifestato l'interesse di integrarsi con Alpe Mera salvaguardando la funzionalità degli impianti;

l'intervento regionale, in collaborazione della Provincia di Vercelli e con il consenso dei restanti azionisti della società Alpe di Mera, si pone quindi quale presupposto utile, da un lato, al miglioramento della sicurezza del sistema sciistico e, dall'altro, a favorire la nascita di un unico comprensorio sciistico delle montagne vercellesi dotato di significative economie di scala.

si rende ora necessario addivenire alla stipula di un Accordo di programma (D.G.R. n. 15-6773 del 28.11.2013), al fine di consentire alla Provincia di Vercelli di avviare le opportune procedure amministrative volte al riconoscimento degli interventi già realizzati per il miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'offerta del sistema sciistico delle montagne vercellesi nonché favorire l'integrazione di Alpe di Mera con il comprensorio sciistico di Monterosa 2000, la cui spesa, per la parte sostenuta successivamente al 01.01.2007, viene finanziata con il presente Accordo

vista la nota prot. n. 16458 del 21.5.2014 con la quale viene richiesta dalla Provincia di Vercelli l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il finanziamento degli interventi per il miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'offerta del sistema sciistico delle montagne vercellesi (Delib. G.R. n. 15-6773 del 28.11.2013)

CONSIDERATO CHE

la Giunta regionale, con deliberazione n. 25-4660 del 01/10/2012 ha avviato la linea d'azione "Turismo" nella quale rientra l'intervento di cui al presente Accordo, congruente con la linea di intervento sviluppo sostenibile nel sistema montano periferico e marginale di cui al citato documento PAR-FSC 2007/2013;

con successiva delibera della Giunta regionale n. 15-6773 del 28/11/2013 sono stati fissati gli indirizzi e i criteri per l'attuazione della Linea di intervento per la "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio turistico, sportivo e culturale" relativi al PAR-FSC 2007/2013 Asse III "Riqualificazione territoriale. Linea di Azione 6 - Turismo";

con la predetta delibera:

- sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi regionali a valere sulle risorse



FSC 2007/2013, tra cui la Provincia di Vercelli alla quale è stato attribuito un finanziamento di euro 300.000 finalizzato alla realizzazione delle opere per il miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'offerta del sistema sciistico delle montagne vercellesi (Delib. G.R. n. 15-6773 del 28.11.2013)

- è stato dato atto che l'intervento per il miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'offerta del sistema sciistico delle montagne vercellesi di cui sopra ricade, ai sensi dell'art. 37 della legge 26 gennaio 2009, n. 2, in "comprensori funiviari" di interesse locale e che pertanto i benefici previsti dal presente Accordo, non incidendo sugli scambi tra gli Stati membri, non costituiscono aiuti di stato;
- è stato individuato, l'istituto dell'Accordo di programma, quale modalità attuativa per l'attuazione dell'intervento, da definirsi e sottoscrivere ai sensi e secondo le modalità dell'articolo 34 del D. Lgs. n. 267/2000;
- è stato precisato che le modalità di erogazione delle risorse assegnate, regolarmente impegnate sul bilancio regionale con Determinazione Dirigenziale n. 677 del 27/11/2013, verranno definite con Accordo di programma;

la stipula del presente Accordo di programma presenta carattere di indifferibilità ed urgenza, dati i termini di realizzazione delle opere e dei relativi pagamenti, ai sensi della delibera CIPE 166/2007.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. Lgs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 - 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

verificato che con lettera n. 16790 del 23.5.2014 la Provincia di Vercelli ha individuato il Responsabile del Procedimento nella persona del Direttore del Settore Partecipazioni, Dott.ssa Gianna MAFFEI,

visto che in seguito alla prima conferenza nella seduta del 15.7.2014, con nota del 17.07.2014 si è provveduto alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Supplemento Ordinario n. 31 del 31.07.2014 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

dato atto che non sono pervenute osservazioni o contributi a seguito di pubblicazione dell'avvio del procedimento,

dato atto che nel corso della seconda Conferenza indetta dalla Provincia di Vercelli, ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000, in data 10 settembre 2014 in Torino presso gli uffici regionali della Direzione Cultura, Turismo e Sport di Via Avogadro 30 - tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza dell'Accordo di programma predisposta dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Gianna MAFFEI, condividendone le finalità e i contenuti;

vista la D.G.R. n. 31-559 del 10.11.2014 di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

vista la D.G.P. n. 119 del 20.11.2014 della Provincia di Vercelli di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;



TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dall'Assessore delegato/Vice Presidente della Giunta Regionale Aldo Reschigna, domiciliato per la carica in Piazza Castello, 165 – Torino.

La Provincia di Vercelli, rappresentata dal Presidente della Giunta Provinciale Carlo Riva Vercellotti, domiciliato per la carica in Via S. Cristoforo, 7 – Vercelli,

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse e l'Allegato 1) denominato "Scheda Intervento" formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.
2. La "Scheda Intervento" è compilata all'interno del sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", i cui dati vengono trasmessi alla Banca Dati Unitaria (BDU).

Articolo 2

Finalità dell'Accordo

1. L'Accordo ha ad oggetto "Iniziativa per il miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'offerta del sistema sciistico delle montagne vercellesi", (D.G.R. n. 15-6773 del 28.11.2013) in attuazione del PAR- FSC 2007-2013, anche al fine di conseguire l'obiettivo di integrazione del comprensorio sciistico di Mera con Monterosa 2000, come descritte nell'Allegato 1 che contiene l'illustrazione sintetica delle opere già realizzate dal soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento con il relativo costo, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte, la cui spesa, per la parte sostenuta successivamente al 01.01.2007, viene riconosciuta con il presente Accordo.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo si intende:
 - per "Accordo", il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1;
 - per "Parti", i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
 - per "soggetto beneficiario, promotore e attuatore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento": la Provincia di Vercelli
 - per "Intervento", il progetto di cui all'Allegato 1;
 - per "Banca Dati Unitaria" ovvero "BDU" e sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;



- per "Scheda Intervento", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1;
- per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma"(RAP), il soggetto Responsabile, Direttore del Settore Finanze, Bilancio, Patrimonio e Partecipazioni, Dott.ssa Gianna MAFFEI, incaricato dalla Provincia di Vercelli del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell'Accordo;
- per "Responsabile dell'Intervento" (RUP): il soggetto Responsabile del Servizio Dr.ssa Manuela RANGHINO, incaricato dalla Provincia di Vercelli degli atti tecnico-amministrativi concernenti l'intero ciclo progettuale;
- per "Comitato di pilotaggio": l'organismo previsto dalla D.G.R. n. 49-1197 del 4/8/2009 con funzioni di accertamento, efficacia e qualità di attuazione del PAR-FSC;
- per "Collegio di vigilanza", l'organismo di cui al successivo articolo 7;
- per "Sistema di gestione e controllo", quanto contenuto nel "Manuale per la gestione ed il controllo", approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012, che individua il sistema di procedure e le relative autorità deputate ad accertare la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e ammissibilità della spesa.

Articolo 4 Copertura finanziaria

1. Il valore complessivo dell'Accordo, costituito dall'intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro 300.000 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse destinate allo scopo dalla D.G.R. N. 15-6773 del 28/11/2013, Scheda 7.
2. La Regione farà fronte, mediante le risorse iscritte sul capitolo n. 220324 - UPB DB18.15.2 del Bilancio di previsione 2013, impegnate a favore della Provincia di Vercelli con Determina Dirigenziale n° 677 del 29.11.2013
3. Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale, su istanza del soggetto beneficiario/realizzatore, ne propone la riprogrammazione al Collegio di vigilanza. La proposta deliberata dal Collegio di vigilanza viene presentata al Comitato di pilotaggio PAR-FSC la cui decisione viene assunta secondo le procedure e improrogabilmente nei termini previsti dal regolamento interno del Comitato stesso e dal Manuale per il sistema di controllo e gestione.
4. Le eventuali economie di spesa, autorizzate dal Comitato di pilotaggio secondo le modalità di cui al precedente comma 4, possono essere riprogrammate per finanziare interventi strettamente connessi al progetto finanziato per opere migliorative e complementari idonee al più efficace raggiungimento dell'obiettivo previsto.
5. Il soggetto beneficiario/realizzatore, per la realizzazione dell'intervento, utilizza un sistema di contabilità separata.

Articolo 5 Liquidazione del finanziamento

1. La liquidazione del contributo PAR-FSC per il finanziamento dell'intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:



30% del contributo assegnato, pari ad euro 90.000, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP da parte della Provincia di Vercelli Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 4 autocertificazione attestante:

- dichiarazione in merito all'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP.

b. Secondo acconto:

60% del contributo, rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori/forniture pari al 30% del costo, rideterminato del progetto. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 4, la documentazione attestante il raggiungimento del 30% e relativo provvedimento amministrativo di validazione della medesima.


c. Saldo:

10% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 4 autocertificazione attestante rendicontazione e relativo provvedimento amministrativo di validazione della documentazione tecnico-contabile finale.

2. Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 11.
3. L'erogazione delle quote assegnate ai soggetti attuatori avverrà in relazione ai criteri sopra citati, salvo disponibilità di cassa regionale.
4. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Sport presso il settore regionale da individuarsi a cura del Responsabile di Linea (RdL).

**Articolo 6
Obblighi delle Parti**

1. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'Allegato 1 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dell'intervento oggetto del presente atto.
2. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, e la Provincia di Vercelli quale organismo di promozione e attuazione, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
 - b) il soggetto attuatore dell'intervento garantisce l'esecuzione dello stesso, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza.



sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;

- c) il soggetto attuatore provvede, inoltre, a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;
- d) il soggetto attuatore garantisce, infine, l'accesso degli addetti ai controlli di primo e secondo livello agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.

Articolo 7 **Collegio di vigilanza**

1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Presidente della Provincia di Vercelli o da un suo delegato, che lo presiede, e dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.
2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997.

Articolo 8 **Controversie**

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 7.
2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Articolo 9 **Responsabile dell'intervento**

1. Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, ("Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") svolge i seguenti compiti:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e secondo le modalità



- tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 10 Sistema di monitoraggio

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post prevede il completo inserimento e il tempestivo aggiornamento dei dati nel sistema informativo di riferimento e nella redazione del Rapporto annuale di monitoraggio, secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC e nel Manuale di Controllo e Gestione della Regione Piemonte.
2. Per l'intervento oggetto del presente Accordo devono essere valorizzati gli indicatori core e occupazionali di cui alla D.G.R. n. 25-46660 del 01/10/2012 e di programma, previsti dalla DGR n. 8-6174 del 29/7/2013 di approvazione del nuovo programma PAR-FSC.
3. Gli indicatori di cui al comma 2 sono definiti:
 - in sede di sottoscrizione con il valore obiettivo;
 - nella fase intermedia di realizzazione con un valore aggiornato;
 - a conclusione dell'intervento con il valore finale.

Articolo 11 Controlli

1. Coerentemente con quanto previsto dal Manuale di Gestione e Controllo e dall'art. 6 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'intervento di cui all'Allegato 1) è soggetto ai seguenti controlli di primo e secondo livello, e verifica del rispetto dei vincoli di impegno e di spesa.
2. I controlli di primo livello sono disposti dal dirigente regionale appositamente individuato dal Responsabile di Linea (RdL). Detti controlli possono essere di due generi:
 - a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
 - b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.
3. I controlli di secondo livello sono condotti dall'Organismo di Audit, direttamente o attraverso altro organismo di controllo interno e riguardano la funzionalità ed efficacia del Sistema di Gestione e Controllo, nonché alla verifica della correttezza delle operazioni, mediante un esame campionario della documentazione amministrativa e contabile.

Articolo 12 Revoche del finanziamento regionale


1. Il finanziamento regionale di cui alla Tabella 1 dell'articolo 4, così come erogabile ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.
2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:



- a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
 - b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
 - d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
 - e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
 - g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei cinque anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora, i dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
- a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.
5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.
6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.
7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 13 Inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.



2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.
3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 12 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 14

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 15

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al giugno 2017 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre all'approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 7.

Articolo 16

Modifiche dell'Accordo

1. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.
2. Le procedure di cui al precedente comma riguardano le modifiche sostanziali all'Accordo; tali modifiche sono sottoposte, su richiesta motivata da parte di uno o più soggetti firmatari dell'Accordo, al Collegio di vigilanza di cui all'articolo 7 che ne valuterà la coerenza con le finalità dell'Accordo medesimo pronunciandosi in merito all'accogliibilità e all'attivazione delle relative procedure.
3. Il RUP si esprime preventivamente sulla natura delle modifiche proposte all'Accordo e, nel caso in cui le ritenga non sostanziali, ne propone l'accoglimento mediante apposita comunicazione da inviare ai componenti del Collegio di vigilanza, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo.
4. In mancanza di specifica convocazione del Collegio di vigilanza proposta da uno dei sottoscrittori entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, la decisione del RUP si intende confermata ed efficace.
5. Diversamente, nel caso in cui il RUP ritenga le modifiche sostanziali o comunque rilevanti, ciò comporta l'obbligo di convocazione, da parte del soggetto promotore dell'Accordo, del



Collegio di vigilanza che si esprimerà in merito alla proposta di modifica e dell'eventuale necessità di avvio delle procedure di cui al comma 1.

6. Non costituiscono modifiche all'Accordo le dilazioni e le proroghe dei termini indicati nella "Scheda Intervento" delle singole fasi del cronoprogramma, fatto salvo il rispetto della durata dell'Accordo medesimo nonché le varianti in corso d'opera di cui al successivo articolo 17.

Articolo 17 **Varianti progettuali**

1. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate e debitamente motivate da parte del soggetto attuatore dell'intervento al RUP che le verificherà.
2. Proposte di varianti progettuali che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'articolo 16, commi 3, 4 e 5.
3. Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito delle varianti di cui ai precedenti commi sono a carico della stazione appaltante.

Articolo 18 **Varianti urbanistiche**


1. Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Articolo 19 **Dichiarazione di pubblica utilità**

1. Per le opere comprese nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1), l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").
3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 20 **Informazione e pubblicità**

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante il piano di comunicazione PAR-FSC predisposto dalla Regione Piemonte.
2. Il soggetto attuatore si impegna a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open Data".



Articolo 21
Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 22
Pubblicazione

1. Il presente Accordo di programma è approvato ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 267/2000 ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 e s.m.i. mediante decreto del Sindaco che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Articolo 23
Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Regione Piemonte
L'Assessore delegato/Vice Presidente della Giunta Regionale
Aldo Reschignà

Provincia di Vercelli
Il Presidente
Carlo Riva Vercellotti

Torino, 17 dicembre 2014

Allegato al presente Accordo:
1) Scheda intervento

